

(N. 1023)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1955

### Elevazione dei tagli massimi per il raggruppamento delle cartelle ed obbligazioni fondiarie.

ONOREVOLI SENATORI. — Gli istituti di credito fondiario ed edilizio, per il tramite della Associazione bancaria italiana, hanno ripetutamente fatto presente che l'emissione e l'amministrazione delle rilevanti partite di cartelle ed obbligazioni relative ai mutui concessi, in continuo aumento per la crescente attività degli istituti stessi, comportano per i bilanci aziendali una spesa sempre più gravosa, dato che i tagli massimi consentiti per gli anzidetti titoli risultano troppo bassi in relazione all'entità ed al numero delle operazioni effettuate.

Con la legge 29 luglio 1949, n. 474, i tagli massimi dei titoli di cui si tratta vennero già elevati alla consistenza di 200 e 400 cartelle (pari rispettivamente ad un valore nominale di lire 100/m. e lire 200/m); ma tali valori non si sono dimostrati adeguati a snellire sufficientemente la pratica effettuazione delle operazioni e a consentire alle aziende un'apprezzabile riduzione di spese.

Ciò stante, gli istituti interessati hanno richiesto di essere autorizzati ad emettere nuovi tagli da 1.000 e 2.000 cartelle, corrispondenti

ad un valore nominale rispettivamente di lire 500/m. e lire 1 milione. Rispetto ai tagli massimi consentiti nell'anteguerra tali nuovi valori risulterebbero nella proporzione di 1 a 20.

Ove la proposta venisse approvata, la serie completa dei tagli sarebbe così costituita: unitario (da lire 500); da 5 - da 10 - da 25 - da 50 - da 100 - da 200 - da 400 - da 1.000 e da 2.000 cartelle.

Si tratta in definitiva di un provvedimento che, per quanto connesso a necessità derivanti dal mutamento del metro monetario verificatosi nel dopoguerra, trova la sua giustificazione esclusivamente in esigenze di ordine pratico sentite anche dai risparmiatori. Esso, pertanto, non può in alcun modo avere ripercussione di carattere psicologico nel pubblico in rapporto al potere di acquisto della moneta.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella seduta del 29 dicembre 1954, ha approvato la proposta onde trattasi.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge che mi onoro di sottoporre, onorevoli colleghi, alla vostra approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

L'articolo 2 della legge 29 luglio 1949, n. 474, è modificato come segue:

« Oltre ai raggruppamenti previsti dal secondo comma dell'articolo 18 del regolamento approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 e successive modificazioni, le cartelle ed obbligazioni fondiari possono essere raggruppate in titoli multipli di 200, 400, 1.000 e 2.000 di esse ».